

**TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

**MODALITA' UNIFORMI DI GESTIONE
DELLE PENSIONI, RENDITE, ENTRATE RELATIVE
A SOGGETTI INTERDETTI, INABILITATI, BENEFICIARI DI A.D.S.
E DI RENDICONTAZIONE AL GIUDICE TUTELARE**

**AI SIGNORI TUTORI, CURATORI
E AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO**

Recenti spiacevoli episodi relativi alla mancata rendicontazione di somme di proprietà di soggetti interdetti/inabilitati/beneficiari di a.d.s. da parte dei rispettivi tutori, curatori e amministratori di sostegno rendono quanto mai urgente la comunicazione di modalità uniformi per la gestione delle rendite e delle pensioni dei soggetti tutelati.

Trattasi di regole generali, che potranno essere adattate al caso concreto previa istanza al Giudice Tutelare solo laddove la necessità di discostarsene sia evidente; pertanto, si avvisa fin d'ora che istanze volte a disattendere dette regole senza validi motivi o motivate sulla base di un miglior interesse del tutore/curatore/amministratore non saranno prese in considerazione.

- 1) Dall'anno 2008 in poi, ogni interdetto, inabilitato o beneficiario di a.d.s. **dovrà necessariamente essere titolare di un conto corrente postale o bancario** sul quale far transitare le pensioni/rendite/entrate varie sia periodiche che straordinarie, una tantum ecc. delle quali sia titolare. E' preferibile il conto corrente postale, in quanto più snello da gestire (anche tramite internet) e meno costoso di quello bancario.
- 2) Detto conto corrente dovrà essere **intestato al tutelato** – *rappresentato in via esclusiva dal tutore/curatore/amministratore*. In caso di tutela, il protutore dovrà avere accesso al conto (depositando la firma) ma potrà prelevare somme solo previo accordo con il tutore oppure rivolgersi al Giudice tutelare con istanza motivata.
- 3) In caso di conti correnti cointestati (a tutore e tutelato) l'intestazione del conto dovrà essere cambiata, con la dicitura sopra detta (*intestato al tutelato*

rappresentato da in qualità di tutore – oppure in qualità di curatore – oppure in qualità di amministratore di sostegno.)

- 4) Ogni trimestre il tutore/curatore/amministratore dovrà farsi consegnare dall'istituto bancario l'estratto del conto corrente relativo al conto stesso (o dovrà produrre l'estratto che la banca è obbligata ad inviare trimestralmente al domicilio per il controllo). Detto estratto dovrà essere allegato al rendiconto annuale.
- 5) **Il rendiconto annuale dovrà essere redatto entro e non oltre il 30 marzo** di ogni anno successivo a quello oggetto di rendicontazione (es. per il 2007, entro il 30/3/2008) e trasmesso anche via fax alla Cancelleria del Giudice Tutelare di Tempio Pausania. Eventuali impossibilità di rendicontazione entro detto termine dovranno essere segnalate, anche via fax, al Giudice tutelare il quale concederà se del caso una proroga (purchè l'istanza sia motivata da ragioni serie, es. difficoltà nel reperimento di documentazione, malattia del tutore ecc.)
- 6) Al rendiconto è necessario allegare le ricevute delle spese sostenute nell'interesse del tutelato/amministrato. **NON servono le ricevute relative ai beni di prima necessità** (es. scontrini del supermercato o del negozio di abiti/scarpe).

Devono essere allegate, invece, le ricevute

- delle spese per il pagamento delle colf/badanti/collaboratrici varie/infermiere;
- delle spese per le medicine;
- delle spese per le terapie, riabilitazioni varie, insegnanti di sostegno;
- delle spese straordinarie (es. mediche) anche se sostenute per la realizzazione di strutture particolari funzionali al malato (es. ascensori, docce o vasche per disabili, letti ortopedici, poltrone ortopediche ecc.);
- delle spese per la casa dove vive il tutelato;
- delle spese per il pagamento delle rette mensili per le case di cura/riposo;
- di altre spese particolari o ingenti sostenute, **fermo restando che le operazioni di straordinaria amministrazione (e quindi anche l'utilizzo di ingenti somme di proprietà del tutelato) devono essere PREVENTIVAMENTE autorizzate dal Tribunale o dal Giudice Tutelare.**

- 7) In relazione alle spese per la casa di cura/riposo, se dette somme vengono prelevate direttamente dalla casa di cura sul conto corrente è sufficiente depositare le relative ricevute e comunque farlo presente al Giudice.
- 8) Deve essere comunicata al Giudice tutelare ogni cospicua variazione patrimoniale del tutelato (il che può essere fatto in sede di rendiconto annuale).
- 9) Può essere comunicato alla cancelleria del Giudice tutelare, ove possibile, **un numero di fax** ove i tutori, curatori e a.d.s. intendono ricevere le comunicazioni/convocazioni del G.T.

In generale, si richiede da tutti un po' di sforzo e di maggiore attenzione nella documentazione della Vostra attività quotidiana.

Questo Giudice si rende conto della situazione, quasi sempre dolorosissima e penosa, nella quale la maggior parte di Voi opera offrendo ai Vostri congiunti un aiuto e un'assistenza unica e preziosa. Si rende, altresì, conto che molti di Voi sopravvivono e consentono al tutelato di sopravvivere con modestissime pensioni, a volte inferiori alla soglia minima di sopravvivenza, che non sono in alcun modo sufficienti a garantire alcunchè all'infermo/incapace.

Tuttavia, anche in questi casi, è necessario che le somme del tutelato transitino in conti diversi da quelli del tutore/curatore/amministratore, anche perché se dovesse accadere qualcosa proprio a questi ultimi, il sostituto potrà essere immediatamente in condizioni di garantire al tutelato tempestiva assistenza.

Queste semplici regole, se applicate, consentiranno al giudice tutelare di garantire nel migliore dei modi sia l'interesse dei tutelati sia il Vostro interesse, in quanto spesso molti tutori/curatori/amministratori non si rendono conto che la gestione del denaro dell'interdetto/inabilitato/amministrato non è la gestione di denaro proprio, ma di denaro altrui, e rischiano di incorrere in attività di appropriazione indebita difficilmente sanabile a posteriori.

Con un po' di attenzione tutto questo può essere evitato in modo trasparente e semplice.

Vi ricordo che qualora non riusciate, con la pensione del tutelato, a pagare le spese di quest'ultimo, potete sempre chiedere a chi spetta l'adempimento degli obblighi alimentari previsti nel Codice Civile.

Tuttavia, Vi ricordo che se non documentate le spese che sostenete e non dimostrate di non avere soldi per il tutelato, nessun aiuto potrà mai esservi accordato.

Le presenti regole valgono per il Tribunale di Tempio Pausania e per la sezione distaccata di La Maddalena, trattandosi di regole stabilite dal Giudice tutelare competente per questi ambiti territoriali. Le cancellerie competenti provvederanno alla trasmissione, possibilmente via fax, e – dove non sia possibile – cartacea, delle presenti Disposizioni. Una copia sarà sempre disponibile in cancelleria o potrà essere inviata via e-mail, su richiesta. Le stesse verranno inserite sul sito internet del Tribunale di Tempio Pausania (www.tribunaletempiopausania.it).

È ovvio che qualora questo Giudice abbia già imposto regole analoghe nei recenti provvedimenti emessi (in particolare per l'anno 2007) i vari tutori/amministratori non dovranno far altro che attenersi a quanto già stabilito, senza incorrere in inutili allarmismi (es. se hanno aperto il conto corrente intestato al tutelato, devono ovviamente lasciarlo come sta).

Tempio Pausania, 16 ottobre 2007

Il Giudice Tutelare
F.to Maria Barbara Cavallo